

Sentenza: 20/7/2012, n.203

Materia: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Limiti violati: dedotti dalla ricorrente articoli 8 e 9 del dpr 670/1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino –Alto Adige o comunque in riferimento al Titolo V Parte II della Costituzione in connessione con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in riferimento al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché in riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione e al principio di leale collaborazione

Ricorrente: provincia autonoma di Trento

Oggetto: decreto legge 31 maggio 2010, n.78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, articolo 49 comma 4ter

Esito: non fondatezza delle questioni di legittimità sollevate in relazione ai parametri costituzionali evocati

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Il ricorso in esame censura la normativa impugnata nella parte in cui, qualificando la disciplina della SCIA, contenuta nell'articolo 49, comma 4-bis, come attinente alla tutela della concorrenza ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e costituente livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., ha stabilito che la nuova disciplina si sostituisca a quella già esistente in tema di DIA (art. 49, comma 4-ter), modificando non soltanto la previgente disciplina statale ma anche quella regionale. In tal modo tale normativa avrebbe interessato ambiti di legislazione regionale, di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, Cost., quali la tutela della salute, l'ordinamento degli uffici regionali, l'artigianato, il commercio, oltre alle materie riservate dallo statuto di autonomia alla potestà legislativa primaria della Provincia autonoma.

Innanzitutto la provincia ricorrente dubita che il comma 4-ter sia espressione della tutela della concorrenza. Esso non riguarderebbe i requisiti per l'accesso al mercato, o le condizioni di offerta dei beni e dei servizi, o misure di liberalizzazione dei mercati, ma verrebbe ad incidere in via principale e diretta sullo svolgimento dell'attività amministrativa e sui relativi procedimenti.

Per quanto attiene ai livelli essenziali delle prestazioni, la provincia autonoma in particolare contesta che con le disposizioni sulla Scia si sia stabilito *alcuno standard di prestazioni attinenti a diritti garantiti dalla Costituzione*, nell'ambito dei limiti consentiti allo Stato secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, al contrario *sarebbe stato regolato in un determinato modo lo svolgimento dell'attività amministrativa*

in numerosi settori di indiscutibile competenza regionale ai sensi dello statuto speciale (art.8 e 9) o del nuovo titolo V della costituzione in connessione con l'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001. E' cioè evidente, argomenta la ricorrente che lo Stato non può, appellandosi alla fissazione dei livelli essenziali, riservarsi la disciplina delle funzioni amministrative in interi settori materiali di competenza, in questo caso, della provincia. Non vi è dubbio che alcuni istituti della semplificazione amministrativa possano concretizzare limiti vincolanti per la potestà legislativa provinciale ma ciò postula sempre una valutazione complessiva – alla luce del tipo di potestà legislativa coinvolta – di tutti gli interessi che vengono in rilievo nella singola materia interessata, valutazione “concreta” soggetta al controllo della Corte; e il controllo, a sua volta, per essere effettivo, non può che riguardare norme riferite a ben determinati settori.

Secondo la provincia cioè, il punto di equilibrio tra interesse del singolo ad iniziare quanto prima una certa attività e l'esercizio del potere-dovere dell'amministrazione di tutelare secondo legge gli altri interessi toccati da quell'attività potrebbe essere diverso, a seconda che questi ultimi attengano ad una settore o ad un altro.

Il Presidente del Consiglio dei ministri si costituisce in giudizio chiedendo che venga dichiarata l'infondatezza del ricorso .

La Corte giudica le questioni di legittimità prive di fondamento sotto tutti i profili in quanto le disposizioni censurate rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 secondo comma lettera m) della Costituzione.

A tale proposito la Corte ricorda, in primo luogo, come il principio di semplificazione di derivazione comunitaria e da tempo radicato nell'ordinamento italiano sia, senza dubbio, annoverabile tra i principi fondamentali dell'azione amministrativa.

Ricorda inoltre che per individuare la materia alla quale devono essere ascritte le disposizioni oggetto di censura, non assume rilievo la qualificazione che di esse dà il legislatore, ma occorre fare riferimento all'oggetto e alla disciplina delle medesime, tenendo conto della loro *ratio* e tralasciando gli effetti marginali e riflessi, in modo da identificare correttamente anche l'interesse tutelato.

In questo quadro, il richiamo alla tutela della concorrenza, effettuato dal citato articolo 49, comma 4-ter, oltre a non essere vincolante, è anche inappropriato. Infatti, la disciplina della SCIA ha un ambito applicativo diretto alla generalità dei cittadini e va oltre la materia della concorrenza anche se è possibile che vi siano dei casi in cui la materia venga in rilievo ma, argomenta la Corte , si tratta di fattispecie da verificare in concreto.

Invece, il richiamo dell'articolo 49 comma 4ter del d.l.78/2010 ai livelli essenziali delle prestazioni concernente i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117 secondo comma lettera m) Cost. appare corretto.

La disciplina della SCIA si presta infatti ad essere ricondotta al parametro di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), Cost. che permette una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione.

L'attività amministrativa può assurgere alla qualifica di “prestazione”, della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale a fronte, nel caso della SCIA, di uno specifico

diritto di individui, imprese, operatori economici e, in genere, soggetti privati di dare immediato inizio all'attività, fermo restando l'esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione e del potere della stessa pubblica amministrazione di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990.

Si tratta quindi, secondo la Corte, *di una prestazione specifica, circoscritta all'inizio della fase procedimentale strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell'azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l'iniziativa economica (art. 41, primo comma, Cost.), tutelando il diritto dell'interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l'iniziativa medesima.*

Ciò vale anche per la SCIA in materia edilizia, come tra l'altro, in modo espresso dispone l'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c), del d.l. n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, entro i limiti e con le esclusioni previsti. Infatti non può porsi in dubbio che le esigenze di semplificazione e di uniforme trattamento sull'intero territorio nazionale valgono anche per l'edilizia.